

167

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

in composizione collegiale, in persona dei magistrati Sig.ri

- Dott. Gian Rodolfo SCIACCALUGA           Presidente
- Dott. Paola ELEFANTE                    Giudice
- Dott. Marco VIANI                        Giudice relatore

202-06

N.° 3158/04	R.S.
N.° 1815	...

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al nr. . 1/04 r.g.

C  
d.

- Attore

CONTRO

P.

- Convenuta

E CON L'INTERVENTO DEL

PUBBLICO MINISTERO

Interveniente

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L'ATTORE: *"Il Tribunale Ill.mo voglia: preliminarmente, con sentenza parziale, dichiarare la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151 I comma c.p.c. [sic]; disporre la prosecuzione del giudizio, per quanto concerne la domanda di addebito ed i provvedimenti relativi, compresi quelli patrimoniali, ed in relazione a ciò: confermare il provvedimento presidenziale di assegnazione della casa coniugale al marito ed alla figlia; confermare il provvedimento presidenziale che consente alla madre di vedere la figlia esclusivamente quando quest'ultima lo desidera; ordinare alla convenuta di corrispondere al sig. C direttamente, sino alla maggiore età di Vi e a quest'ultima dal compimento della maggiore età, un assegno a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, pari quantomeno a Euro 250,00, rivalutabili sulla base degli indici Istat, come per legge; pronunciare l'addebito della separazione a carico della Sig.ra P considerata la palese violazione da parte sua dei doveri nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ed il*

*comportamento offensivo e pregiudizievole all'onore e decoro del ricorrente, dalla stessa tenuto, sia per la relazione extraconiugale intrattenuta e manifestata in costanza di matrimonio, sia per l'abbandono della casa coniugale, sia per il venir meno ad ogni suo obbligo verso il coniuge, verso la figlia e più in generale per gli interessi della famiglia; in considerazione degli indici di inaffidabilità della convenuta, già resi manifesti sia prima, sia nel corso del presente giudizio, imporre alla moglie di prestare idonea garanzia reale o personale, ex art. 156 IV comma c.c., ovvero disporre l'obbligo di corresponsione periodica dell'assegno direttamente da parte del datore di lavoro e/o committente della convenuta ovvero, in alternativa, da parte del terzo creditore, ai sensi dell'art. 156 VI comma c.c.. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari”.*

PER LA CONVENUTA: *“Voglia l'Ill.mo Signor giudice istruttore designato, previa revoca dei provvedimenti presidenziali provvisori, disporre: affido congiunto della minore; assegnare la casa coniugale alla moglie; revocare l'obbligo di assegno in favore della minore in capo alla madre; porre a carico del marito assegno in favore della moglie pari ad € 500,00”.*

PER IL PUBBLICO MINISTERO: *“Che il Tribunale di Alessandria pronunci la separazione personale con/senza addebito al marito/alla moglie. Chiede, inoltre che il Tribunale disponga l'affidamento della figlia minore V... congiunto”..*

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 31.12.2004 il C..., premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la P... il 15.6.1986, e di averne avuto la figlia V... (n. il 1988), esponeva che la convivenza era divenuta impossibile perché la moglie aveva abbandonato la famiglia, era venuta meno a qualsiasi obbligo di contribuzione, collaborazione e assistenza, intratteneva una palese relazione extraconiugale, non assisteva il marito colpito da grave patologia, teneva comportamenti violenti contro i familiari, dilapidava denaro (per esempio, al “videopoker”), allegando, fra l'altro, che già nel 2002 i coniugi avevano deciso di separarsi, ma la moglie mutò idea all'udienza presidenziale. Chiedeva la separazione con addebito, l'affidamento della figlia, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento per la figlia a carico della madre con distrazione dei redditi.

La P... si costituiva ed esponeva che l'unione era stata difficile per la presenza della madre del ricorrente; che la malattia del marito la aveva costretta a lasciare l'attività di parrucchiera per aiutarlo nella sua autofficina; che era stata lasciata sola al momento di una interruzione di gravidanza; che aveva lasciato la casa per la

intollerabilità della convivenza, in quanto il marito non voleva andarsene, e che attualmente lavorava al mercato per 25 euro al giorno. Chiedeva l'affidamento della minore a sé, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno per sé e per la minore.

Il Presidente, sentiti i coniugi e tentata la conciliazione, li autorizzava a vivere separati; affidava la minore al padre con facoltà per la madre di vederla quando la figlia lo desidera e previo accordo con la stessa; assegnava la casa coniugale al padre; poneva a carico della madre un assegno per la figlia di € 150,00 mensili.

Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, intervenuto in giudizio il Pubblico ministero, il giudice istruttore rigettava una istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali e, su istanza del C., invitava le parti a precisare le conclusioni per addivenire a sentenza parziale in punto separazione. All'udienza del 30.9.2005, sulle conclusioni in epigrafe, la causa era rimessa al Collegio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente rilevarsi che la memoria 24.5.2005 della convenuta è inesistente, in quanto non firmata dall'avv. G., ma dal solo avv. D., che non è procuratore della parte. Ne consegue che l'elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. D., di cui alla detta memoria, è *tamquam non esset*.

Le conclusioni di cui alla medesima memoria possono invece essere formalmente prese in considerazione in quanto validamente richiamate in sede di precisazione (e riservato al prosieguo ogni giudizio di tempestività delle stesse).

Sussiste la competenza del Tribunale adito, in quanto il coniuge convenuto risiede nel relativo circondario.

Sussistono i presupposti della pronuncia di separazione: le parti paiono concordare sul punto; la moglie non contesta di aver lasciato la casa coniugale ed è comunque pacifico che da tempo i coniugi vivano di fatto separati. Da tali elementi si evince la impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.

Ogni ulteriore questione sarà affrontata nel prosieguo del giudizio.

Le spese si rinviano alla pronuncia definitiva.

La pubblicità segue per legge.

P.Q.M.

non definitivamente pronunciando, pronuncia la separazione personale dei coniugi in epigrafe (atto n. , p. II, s. A, anno 1986). Spese al merito.

Alessandria, li 13.2.2006

Il Giudice estensore

Marco Viani



IL CANCELLIERE GI  
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

IL CANCELLIERE GI  
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA  
Depositato in questa Canc.

Il Presidente  
Gian Rodolfo Sciaccaluga

CONCILIAZIONE  
20/2/06

IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

in composizione collegiale, in persona dei magistrati Sig.ri

Dott. Gian Rodolfo SCIACCALUGA                      Presidente  
Dott. Paola ELEFANTE                                      Giudice  
Dott. Marco VIANI    Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al nr. : /04 r.g.  
promossa da

Cc. , attore con l'avv. C. Fr  
contro

P. convenuta con l'avv. P. G.

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

\* \* \* \* \*

Vista la sentenza non definitiva in data odierna;

fissa per la comparizione davanti al giudice istruttore M.Viani l'udienza del 31.3.2006  
ore 9:00.

per il prosieguo della causa

Si comunichi

Alessandria, 13.2.2006

Il Presidente

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Depositato in questa Cancelleria

oggi 20/2/06

IL CANCELLIERE

Riccarda

COMUNICAZIONI

20/2/06

